

ISTITUTI DEFLATTIVI

Le novità del D.L. 50/2017 sulla voluntary-bis

di Nicola Fasano

Nella versione convertita del D.L. 50/2017 trovano spazio, nell'[articolo 1-ter](#), anche alcune modifiche sul filo di lana alla *voluntary-bis* le cui istanze, come noto, devono essere presentate **entro il prossimo 31 luglio**. Tali modifiche, peraltro, **non sono state commentate dalla recente circolare AdE 19/E/2017** in quanto la c.d. "Manovrina" non aveva ancora concluso l'*iter* parlamentare di approvazione.

Le novità principali riguardano, da un lato, la possibilità, seppur per pochi "eletti" di **scomputare il credito di imposta** per i redditi prodotti all'estero, e, dall'altro, un opportuno **correttivo al meccanismo dell'autoliquidazione**.

In particolare, per quanto concerne lo scomputo del credito di imposta, è previsto che se alla formazione del reddito complessivo concorrono **redditi prodotti all'estero di lavoro dipendente o di lavoro autonomo** (di cui all'[articolo 6, comma 1, lettere c\) e d\)](#), *Tuir*) non si applica l'[articolo 165, comma 8, Tuir](#), secondo cui il credito per le imposte estere **non spetta nel caso di dichiarazione omessa** o nel caso in cui il **reddito estero non sia dichiarato**.

La disposizione, che riguarda tutte le istanze non ancora definite e dunque anche **quelle già presentate nei mesi scorsi**, ha il pregio di **porre rimedio ad una delle criticità più rilevanti** della *voluntary* rappresentata proprio dalla impossibilità di recuperare le imposte eventualmente assolte all'estero, stante la preclusione fissata dal citato [articolo 165, comma 8, Tuir](#). La **legittimità** di tale ultima disposizione, tuttavia, soprattutto in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia con il Paese ove il reddito è stato prodotto, è **tutt'altro che scontata**.

Il rimedio varato dal D.L. 50/2017, però, **non riguarda tutte le categorie di reddito**, essendo limitato ai soli redditi da lavoro: restano pertanto **esclusi i redditi fondiari, i redditi di impresa, quelli finanziari e i redditi diversi**. Dovrebbero rientrarvi quelli degli **amministratori** solitamente inquadrati (se non si tratta di lavoratori autonomi) nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al pari delle **pensioni** (sempre che la Convenzione non preveda tassazione esclusiva in Italia): su tali fattispecie sarebbe **auspicabile un celere chiarimento** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'altra novità di rilievo riguarda le **maggiorazioni e le sanzioni** dovute in caso di insufficiente versamento da **autoliquidazione**.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 viene espressamente previsto che:

- in caso di **insufficiente versamento** le sanzioni applicabili sono comunque **quelle più "leggere" previste in caso di autoliquidazione** (così ad esempio per le violazioni sul monitoraggio la sanzione minima applicabile resta quella dello 0,5% e non quella dello 0,6%), **fermo restando l'applicazione della maggiorazione del 3 o 10%**, dovuta a seconda del tipo di imposta e dello scostamento rilevato fra quanto indicato in istanza e quanto versato;
- in ogni caso, le somme da versare comprensive della suddetta maggiorazione, tenendo conto di quanto già versato dal contribuente, **non possono superare l'importo che sarebbe dovuto qualora il contribuente optasse per la posizione di "attesa" scegliendo di aspettare gli atti dell'Agenzia delle Entrate**.

Viene dunque previsto che, comunque, gli **importi teoricamente liquidabili da parte dell'Ufficio** rappresentano il **limite massimo** entro cui le somme sono dovute, anche quando ci dovesse essere un insufficiente versamento da autoliquidazione che fa scattare le maggiorazioni del 3 o del 10%.

Va segnalato, infine, che, a scanso di equivoci il D.L. 50/2017 **estende anche all'IVIE e all'IVAFE** (prima non espressamente richiamate) la **facoltà di versare**, entro il 30 settembre 2017, limitatamente agli **asset** oggetto della VD-bis, **le somme dovute per i periodi di imposta 2016 e (eventualmente) 2017** indicando i relativi dati direttamente nella relazione di accompagnamento e senza esporli nell'RW dei modelli Redditi 2017 e 2018.